



to dal 1° gennaio 1956.

Il predetto (mutilato di guerra di 2a cat. per "ferita al capo, con asportazione di sostanza ossea a tutto spessore e conseguenti notevoli disturbi nervosi"), ha inoltre chiesto che, in considerazione del suo precario stato di salute, gli venga riconosciuto, ai fini del trattamento di liquidazione, il 3° scatto triennale che maturerebbe il 1° luglio 1957.

Il succitato articolo 10 dell'Accordo, 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50 anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

Il Dolci ha 56 anni di età, un'anzianità di servizio complessiva di 29 anni e mesi 2 (anzianità effettiva anni 28 e mesi 2 - anzianità convenzionale anni 1 in riconoscimento di una campagna di guerra) e possiede, quindi, i requisiti sopra richiesti; in relazione allo stipendio raggiunto di lire 86.924,- mensili lordi per 16 mensilità, egli verrebbe a fruire di una rendita vitalizia di lire 57.949,- mensili lordi per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione